

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1440

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELONI, PIERANI, PAGANO, PEZZONI,
GIOVANOLLA e GIOVANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1993

Disciplina dell'arte fotografica

ONOREVOLI SENATORI. - Le questioni relative all'esercizio delle attività di fotografia sono molto complesse e delicate. Si pensi alla tutela dei diritti d'autore, alla valutazione della fotografia come opera d'arte, alla diffusione, all'utilizzazione ed allo sfruttamento dell'immagine, al diritto alla riservatezza, alla proprietà del documento fotografico, ai rapporti tra immagine e libertà di espressione personale, allo sviluppo dei mezzi tecnici e meccanici, all'importanza sempre più rilevante che l'immagine fotografica va acquistando come mezzo di documentazione, comunicazione, informazione, ricerca e di espressione artistica. Sul piano dell'esercizio in senso stretto dell'attività imprenditoriale, inoltre, si rileva che attualmente il fotografo è costretto ad esercitare la sua attività senza trovare sufficiente tutela nella legge e senza poter dare alla sua opera quella garanzia di serietà professionale basata sulla precisa regolamentazione dell'arte fotografica.

Il prezzo concorrenziale praticato dai lavoratori abusivi rispetto a quello che deve praticare un professionista regolarmente qualificato, contribuisce, in assenza di un «sistema» di disciplina dell'esercizio dell'attività, ad alimentare un mercato di servizi fotografici svolti da operatori che, avendo già un'occupazione principale, si dedicano all'attività fotografica nel tempo libero ed in maniera del tutto irregolare.

La qualificazione professionale è quindi lo strumento indispensabile per valorizzare la capacità, l'operatività e la serietà del lavoro svolto dai fotografi e per combattere il lavoro abusivo e la concorrenza sleale, offrendo in tal modo anche una concreta garanzia per il pubblico degli utenti a

vedere salvaguardato il proprio diritto ad una immagine corretta.

Per di più, si noti che l'arte fotografica è attività tipicamente artigiana, per la quale va evidenziata la già citata norma di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato), laddove prevede il possesso, da parte dell'imprenditore artigiano, dei requisiti tecnico-professionali stabiliti da leggi statali per l'esercizio di «particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti».

Per di più, l'attività di fotografo assume importanza nella vita associata per il ruolo assai delicato che la creazione dell'immagine riveste nella vita del cittadino, sia per quanto attiene alla realizzazione dell'immagine propria o della propria azienda, sia per quanto attiene all'indirizzo che la comunicazione di massa imprime nelle scelte dei cittadini o delle aziende in molti settori della vita sociale ed economica.

Pertanto risulta opportuna e necessaria la riconsiderazione normativa unitaria della materia, secondo tre linee direttrici, consistenti - in estrema sintesi - nella definizione dell'arte fotografica come consistente in ripresa fotografica, sviluppo e stampa (laboratorio fotografico) e commercializzazione del prodotto fotografico, nella realizzazione di un sistema di qualificazione professionale adeguato alle esigenze di tutela del diritto dell'utenza alla propria immagine e di salvaguardia giuridica e di certezza del diritto della categoria e nella definizione del profilo professionale del fotografo, consistente nello svolgimento personale, o nella direzione, delle operazioni di ripresa fotografica e di quelle implicanti valutazioni di carattere tecnico ed estetico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Peraltro, si rileva l'opportunità di prevedere l'obbligo per i fotografi, sia indipendenti che subordinati, di possedere un tesserino di identificazione, da esibire a richiesta dei clienti o delle pubbliche autorità: ciò al fine di

compiere un decisivo passo verso la tutela della categoria dall'abusivismo, da un lato, e, dall'altro, verso la salvaguardia della clientela o dei soggetti fotografati da operatori improvvisati e non professionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. È soggetto alla disciplina della presente legge chiunque eserciti l'arte fotografica.

2. L'arte fotografica consiste nello svolgimento personale, o nella direzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente legge, delle operazioni di ripresa fotografica, sviluppo e stampa, commercializzazione del prodotto fotografico e di ogni altra operazione connessa, implicante valutazioni di carattere tecnico ed estetico.

Art. 2.

(Requisiti tecnico-professionali)

1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 deve essere conseguita apposita qualificazione professionale:

a) dal lavoratore autonomo;

b) dal titolare di impresa artigiana a norma della legge 8 agosto 1985, n. 443; nel caso in cui l'impresa artigiana sia esercitata in forma societaria, la qualificazione dovrà essere conseguita da almeno uno dei soci;

c) dai soggetti che svolgono l'attività in forma di lavoro subordinato o collaborazione familiare.

2. La qualificazione professionale è conseguita mediante il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) corsi di qualificazione professionale da organizzarsi presso le regioni ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sulla

base di programmi definiti e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) possesso di titoli di studio a carattere tecnico specifici della materia;

c) prestazione di opera professionale qualificata svolta in posizione subordinata, ovvero svolta in posizione di socio o collaboratore familiare.

3. Il possesso dei requisiti di qualificazione professionale costituisce titolo per l'esercizio dell'attività, nonché costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Coloro che abbiano maturato i requisiti di qualificazione professionale sono tenuti al possesso ed alla esibizione a richiesta delle pubbliche autorità, dei clienti, o dei soggetti fotografati, di apposito tesserino di identificazione, rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e valido su tutto il territorio nazionale.

5. Dal tesserino di identificazione devono risultare le generalità del soggetto, il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, nonché l'indicazione se l'attività di fotografia viene svolta in proprio, ovvero alle dipendenze di un'impresa, che deve essere in tal caso espressamente indicata.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. L'esercizio dell'attività di fotografia di cui all'articolo 1 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e del relativo tesserino di identificazione.

2. Chiunque eserciti le attività di cui al comma 1 senza i requisiti professionali e senza le autorizzazioni previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono qualificati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 i soggetti che svolgono tale attività da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli altri valgono le norme di cui all'articolo 2.